

Emergenza COVID-19/DPCM 26 aprile 2020: misure di contenimento per la fase 2 e avvio operazioni propedeutiche alla riapertura

scritto da Marcella Villano | Aprile 27, 2020



Il DPCM 26 aprile 2020 detta le misure per la fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio.

Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio.

In particolare, il DPCM:

– dispone un **nuovo elenco di Codici ATECO** (All. 3 al DPCM), **che individua le attività produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire.** Le attività che, in virtù del nuovo Allegato 3, non potranno riavviare la produzione, possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. **Invece, le imprese che riprenderanno le attività il 4 maggio, a partire dal 27 aprile 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tra le quali le attività funzionali all'attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio** (es. sanificazione, pulizia, definizione percorsi ingresso e uscita, approvvigionamento DPI, installazione dispenser disinfettanti, organizzazione degli spazi comuni), nonché ogni **altra attività indispensabile a garantire l'effettivo riavvio della produzione al 4 maggio** (es. manutenzione, attività conservativa, accensione

macchinari, approvvigionamenti). Inoltre, stando al tenore letterale della disposizione, le attività propedeutiche alla riapertura del 4 maggio possono essere intraprese liberamente, cioè senza che sia necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto. Con specifico riferimento alla sanificazione, ricordiamo che le imprese potranno fruire di **un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Sono ammissibili anche le **spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, **barriere e pannelli protettivi**). Sono, inoltre, compresi i **detergenti mani e i disinfettanti**. Per l'avvio operativo della misura, si attende a breve la pubblicazione decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che fisserà i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta**

– dispone la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

– subordina lo svolgimento delle attività consentite al

rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

– conferma la possibilità di modificare l'elenco dei Codici ATECO di cui al nuovo Allegato 3 con decreto del MISE prevedendo, per le attività che dovessero risultare sospese per effetto di tali modifiche ovvero per altre cause, il completamento delle attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall'adozione dell'eventuale DM di modifica o del provvedimento di sospensione;

– per le attività produttive che al 4 maggio resteranno sospese, conferma la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, nonché di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e di ricezione in magazzino di beni e forniture;

– conferma che il trasferimento della merce può essere effettuato sia con mezzi propri, che utilizzando terzi trasportatori.

Quanto, invece, **alla situazione fino al 3 maggio prossimo, salvo quanto già indicato in merito alle attività propedeutiche alla riapertura, rimangono valide le misure del**

DPCM 10 aprile 2020 su:

- le attività e i servizi c.d. essenziali (compreso il relativo Allegato), nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti e le attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza;
- le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Sul punto, facciamo seguito alla comunicazione inoltrata ieri sull'interpretazione che i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito sul concetto di "attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale", per informare che il Ministero dell'Interno ha adottato una Circolare (v. All. n. 2) che recepisce tale interpretazione. Pertanto, rimangono valide le considerazioni condivise in merito alla ripresa, fin da oggi e previa comunicazione prefettizia (nonché nel rispetto dei Protocolli), delle attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull'intera economia nazionale;
- le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo a cose o persone, nonché le attività dell'industria della difesa e dell'aerospazio;
- nell'ambito delle attività sospese, la possibilità di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture. E' ragionevole ritenere che tali previsioni si applichino solo alle attività che, in virtù dell'Allegato 3 del nuovo DPCM 26 aprile 2020,

rimarranno sospese e che, quindi, non potranno riavviare la produzione al 4 maggio;

– nell'ambito delle attività sospese, a prescindere dalla riapertura il 4 maggio, la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Infine, segnaliamo che, a partire da oggi, **il nuovo DPCM affida alle Regioni il monitoraggio sull'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e prevede**, al riguardo, un aggiornamento giornaliero al Ministero della Salute, all'ISS e al Capo del Dipartimento della Protezione civile. **In caso di aggravamento del rischio sanitario a livello regionale, il Presidente della Regione interessata può proporre al Ministero della Salute l'adozione di misure restrittive di contenimento per le attività produttive.**

Allegati

[circolare attivita`di rilevanza strategica.pdf](#)

[DPCM e allegato del 26 aprile 2020-1 \(1\)](#)

**Emergenza Covid-19:
Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure**

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – Aggiornamento del 24 aprile 2020

scritto da Francesco Cotini | Aprile 27, 2020



allegato una nota illustrativa, redatta dal nostro Sistema centrale, avente ad oggetto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato con le nuove disposizioni del 24 aprile 2020.

Nel rimandarVi ad un'attenta e puntuale lettura del testo del Protocollo, si segnalano di seguito le innovazioni apportate dal testo del 24 aprile 2020 al precedente impianto:

- In premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo da cui consegue l'impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
- Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone.
- Il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni

che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l'effettuazione del tampone).

- Collaborazione tra le committenti e aziende e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio.
- Vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.
- Iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19.
- Adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale ("di norma") quale regola generale aggiuntiva rispetto all'obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro.
- Viene ulteriormente favorito lo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro.
- Distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo.
- Attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali).
- Il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.
- Per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all'età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19.
- Per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall'art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008).

- L'art. 13 prevede la costituzione di un Comitato aziendale per l'applicazione e verifica delle disposizioni del Protocollo.

In allegato nota di commento e testo del Protocollo aggiornato.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

Allegati

[circolare 26 4 2020 Nota illustrativa protocollo condiviso](#)

[Protocollo Sicurezza-2](#)

**Emergenza
COVID-19/AGEVOLAZIONI Bando
CCIAA di Salerno concessioni
contributi a fondo perduto
alle MPMI per abbattimento**

interessi e accessori sui finanziamenti bancari. INVIO domande dal prossimo 5 maggio

RICORDO

scritto da Marcella Villano | Aprile 27, 2020



Ricordiamo che la Camera di Commercio di Salerno, con deliberazione della Giunta n. 22 del 17/04/2020, ha approvato il bando che prevede la concessione di **contributi a fondo perduto alle MPMI della provincia di Salerno** per **l'abbattimento del costo per interessi e oneri accessori**, sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria, per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

Il bando rientra nelle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell'art. 125 del Decreto "Cura Italia", che prevede la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi, per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI causate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e facilitarne l'accesso al credito.

Il contributo consiste in un **sostegno economico a fondo perduto erogato in un'unica soluzione**, finalizzato **all'abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti di importo**:

– **non superiore a euro 25.000,00** concessi ai sensi dell'art.

13 lett. m) del DL 23/2020 cd Liquidità

– non superiore a euro 120.000,00 concessi ai sensi dell'art.

13 lett. n) del DL 23/2020 cd Liquidità

richiesti dalle imprese per le seguenti finalità:

- **esigenze di liquidità;**
- **consolidamento delle passività a breve**
- **investimenti produttivi.**

L'entità dell'abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del **100% della quota per interessi** e oneri accessori relativa all'intero finanziamento, **fino ad un contributo massimo di 1.500,00 euro.**

La domanda di contributo dovrà essere presentata **a partire dalle ore 10.00 del prossimo 5 maggio, esclusivamente per via telematica** attraverso la piattaforma Telemaco-Servizio Agef, autenticandosi con le procedure previste.

Allegati

[Modulo B – informazioni sul finanziamento](#)

[MODULA A Domanda di concessione del contributo](#)

[MODELLO_PROCURA_B](#)

[bando_contributi_abbattimento_interessi_covid19](#)

Protocollo Accoglienza Sicura – Misure di prevenzione della diffusione virus SARS COv 2 nelle strutture turistico ricettive

scritto da Angela Amaturò | Aprile 27, 2020



Vi informiamo che in data odierna è stato sottoscritto dalle associazioni di categoria nazionali : Confindustria Alberghi, Federalberghi e Assohotel il protocollo nazionale “Accoglienza sicura” misure di prevenzione della diffusione del virus SARS Cov 2 nelle strutture turistico ricettive,

con l’obiettivo di tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori e di realizzare l’equilibrio necessario per garantire l’erogazione del servizio in condizioni di sicurezza e sostenibilità senza snaturare la caratteristica dell’accoglienza. Il documento è stato elaborato sulla base delle disposizioni vigenti in data odierna ed è suscettibile di modifiche e integrazioni in base all’evolversi della situazione.

Il protocollo è stato trasmesso alla Regione Campania affinché venga assunto a punto di riferimento per l’adozione di eventuali provvedimenti volti a regolare l’attività turistico-ricettiva in fase di ripartenza, al fine di adottare modelli uniformi su tutto il territorio nazionale caratterizzati da indicazioni semplici e chiare e che possano essere facilmente attuati.

Allegato

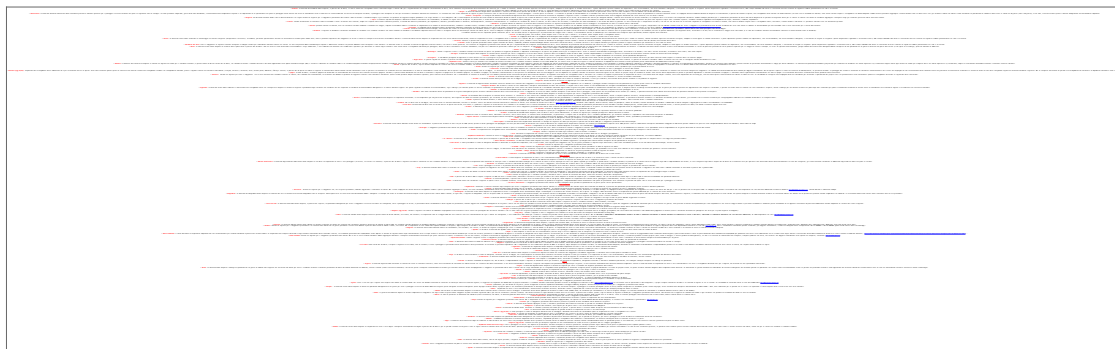
[Alberghi_protocollo Accoglienza Sicura e lettera di accompagnamento](#)

TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg. 27/04)

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 27, 2020



Europa



Emergenza COVID-19/Bando Invitalia #CuraItalia – Aggiornamento domande presentate

scritto da Marcella Villano | Aprile 27, 2020



In riferimento al bando #CuraItalia, la misura gestita da Invitalia che, con una dotazione di 50 milioni di euro favorisce la produzione di mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale, informiamo che, dall'apertura dei termini al 24 aprile, sono state presentate **635 domande** di finanziamento da tutte le aree del Paese, valutate con un iter semplificato per accelerare i tempi.

Dei **102 progetti finora approvati**, **65** provengono da imprese che hanno deciso di riconvertire gli stabilimenti e **37** prevedono ampliamenti dei siti produttivi.

Gli investimenti complessivi superano i **48 milioni** di euro, mentre le agevolazioni concesse arrivano a **36 milioni** di euro.

La Lombardia è al momento la regione con il maggior numero domande approvate – 16, seguita dalla Toscana con 13 e da Emilia Romagna e **Campania con 11**.

Tra le aziende che hanno chiesto gli incentivi, solo il 23% appartiene al settore delle apparecchiature mediche e dei dispositivi sanitari. Negli altri casi, le domande provengono dal comparto tessile e moda (26%), manifattura e artigianato (23%), chimica e farmaceutica (14%), servizi e ICT (8%).

Le imprese finora ammesse ai finanziamenti possono produrre a regime ogni giorno **3 milioni di mascherine chirurgiche**, 357.000 di tipo FFP2, 475.000 di tipo FFP3, 800.000 soluzioni disinfettanti, 34.000 dispositivi di protezione oculare, 29.000 sovrascarpe, 32.000 cuffie, 17.000 tute di protezione, 34.000 camici chirurgici, 30.000 kit diagnostici, 180 sistemi di respirazione assistita e 960.000 attrezzature di supporto.

**Emergenza COVID-19/FORNITURA
MASCHERINE chirurgiche e FFP2
a norma CE per aziende
associate: PRIMI DATI
disponibili degli Accordi**

scritto da Marcella Villano | Aprile 27, 2020



In attuazione dell'Intesa siglata a inizio aprile tra Piccola Industria e il Commissario per l'emergenza, che prevede lo sdoganamento rapido di DPI e mascherine chirurgiche ordinate nell'ambito di specifici Accordi Quadro definiti con grandi produttori/importatori, riportiamo un aggiornamento su quanto sinora realizzato

In questo periodo, sono state messe a **disposizione delle imprese associate 4.000.000 mascherine chirurgiche** (di cui 2.300.000 pezzi già venduti o ordinati) e **2.700.000 FFP2** (di cui 1.700.000 pezzi già venduti o ordinati). I tempi medi di consegna variano a seconda dell'importatore, ma sono comunque inferiori ai 20 giorni lavorativi.

Il 20% delle mascherine acquistate attraverso gli Accordi Quadro viene messo dall'importatore direttamente a disposizione del Commissario per l'emergenza, dopo l'avvenuto sdoganamento, al fine di essere donato al sistema di Protezione Civile.

In termini generali, ricordiamo che gli Accordi Quadro prevedono l'impegno da parte dei partner di fornire DPI e/o mascherine chirurgiche a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche. A tutela della valenza di questa importante iniziativa per le aziende associate e per le donazioni che ne derivano, viene anche richiesto loro un ulteriore impegno dato dalla sottoscrizione di una dichiarazione di conformità.

In questo inter operativo, Confindustria Dispositivi Medici e Assosistema hanno svolto un ruolo cruciale per la verifica – nella fase di definizione delle offerte – della relativa documentazione e per tutti gli approfondimenti aggiuntivi. Al

riguardo, segnaliamo la **documentazione messa a disposizione da Confindustria Dispositivi Medici** consultabile al (link) e il documento con le **linee guida di usabilità delle mascherine chirurgiche**, che può essere scaricato al (link).

Sul sito di Assosistema, sono consultabili le **segnalazioni utili alla validazione di DPI** (link) nonché alcune fonti utili su come riconoscere la validità dei certificati e valutarne la rispondenza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza

Emergenza COVID-19/CREDITO – Misure a sostegno della liquidità delle imprese: dati su domande e comunicazioni, aggiornamento FAQ Ministero Economia e Finanze

scritto da Marcella Villano | Aprile 27, 2020



Informiamo che la Task Force composta da Governo, Banca d'Italia, ABI e dai soggetti gestori delle misure a sostegno della liquidità delle imprese introdotte dal DL Cura Italia e dal DL Liquidità, fa reso noto **i dati sulle domande e comunicazioni di imprese** e famiglie aggiornati al 17 aprile scorso.

Quasi **1,3 milioni di domande** o comunicazioni relativi alle moratorie sui prestiti e più di **20.000 richieste** di garanzia

per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al **Fondo di Garanzia per le Pmi**, così come si evince dal comunicato allegato, completo dei dati di dettaglio delle operazioni.

Sempre con riguardo alle misure di liquidità per le imprese, informiamo che il MEF ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ, consultabile al link: <http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html>

Allegato

[Comunicato-Task-Force-25_4-2020](#)

Emergenza COVID-19/ATTI webinar Assiteca “La gestione del credito nel Restart”

scritto da Marcella Villano | Aprile 27, 2020



Inviame gli atti del webinar “La gestione del credito nel Restart”, organizzato dalla nostra associata Assiteca lo scorso 21 aprile.

Al link riportato di seguito è possibile consultare i lavori del webinar

<https://attendee.gotowebinar.com/recording/8463486763148870406>

Allegato

Dispositivi di Protezione Individuale – Autorizzazione all'esportazione – Nuovo Reg. UE

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 27, 2020



Si comunica che ai sensi del Regolamento (UE) n. 568 del 23 aprile 2020

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&qid=1587721741022&from=IT>), emanato in data odierna, in considerazione del protrarsi della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all'Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale,

l'esportazione degli stessi nei Paesi extra UE continuerà ad essere sottoposta ad autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- MAECI, **per un ulteriore periodo di 30 giorni dal 26 aprile 2020**. Rispetto al Reg. (UE) 402/2020 precedente, si segnala che il nuovo provvedimento riduce la lista di prodotti soggetti ad autorizzazione (All. I) e amplia il numero di Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria (art. 2 co. 4 e co. 5), includendo quelli dell'area balcanica.

Le domande di autorizzazione dovranno essere inviate con posta elettronica certificata all'indirizzo: dgue.10@cert.esteri.it

In presenza dei necessari presupposti elencati all'art. 3 co. 3 del citato Regolamento (UE) n. 568/2020, il rilascio delle autorizzazioni avverrà – come già in precedenza – (salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 giorni) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC, **in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile**. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora infine si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in due giorni lavorativi.

Le domande andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell'Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative. Per le spedizioni di carattere umanitario si dovrà necessariamente compilare il campo 6.

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell'azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell'esportatore (accompagnata da documento di identità) all'esportazione di dispositivi di protezione individuale. Nel caso di spedizione di prodotti ad un proprio congiunto, sarà sufficiente istanza da parte di colui che effettua la spedizione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

- Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.
- Eventuale delega dell'esportatore.

- Autocertificazione dell'esportatore o dell'operatore economico il quale dichiara:□

a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;

b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;

c) di essere stabilito in Italia.

- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Per eventuali informazioni è attivo il seguente indirizzo e-mail: dgue.dpi@esteri.it